



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 103/12

di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:

"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria"

relatore: M. COMITO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	22/9/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	23/9/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 103/XII pag. 3  
*"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria".*

### Normativa citata

Cost. 27 dicembre 1947 pag. 11  
*"Costituzione della Repubblica italiana (artt. 9 e 33)"*

### Normativa comparata

Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 - Toscana pag. 12  
*"Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni."*

Legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 - Abruzzo pag. 15  
*"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della StreetArt."*

Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 - Lazio pag. 18  
*"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art"*

Legge regionale 7 luglio 2020, n. 23 - Puglia pag. 22  
*"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art"*

Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 - Veneto pag. 25  
*"Legge per la cultura".*



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**“Disposizioni per la valorizzazione, promozione  
e diffusione delle arti di strada in Calabria”**

Ernesto Francesco Alecci

Proposta di legge recante

## “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada in Calabria”

### RELAZIONE

L'arte urbana riveste un enorme potere di rigenerazione dei luoghi e beni pubblici. L'obiettivo della presente proposta di legge, che prende spunto da una recente disposizione normativa approvata dalla Regione Puglia, è di coinvolgere artisti e cittadini insieme ai comuni, per rendere più belli e attraenti i territori della Calabria, soprattutto nelle loro periferie, che proprio attraverso l'arte possono diventare più inclusivi e vivibili. La dimensione artistica, infatti, può dare cuore e anima a un quartiere, suscitare emozioni e coinvolgere in esperienze. Con il presente progetto si intende promuovere, quindi, il recupero di beni e luoghi culturali appartenenti ad amministrazioni pubbliche, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, per la creazione di nuovi prodotti e servizi attraverso la sperimentazione di progetti di fruizione innovativa in grado di attivare percorsi culturali di relazione pubblica e collettiva. Con questa iniziativa si intende attivare una serie di proposte progettuali per l'animazione territoriale attraverso le arti (musica, teatro, danza, arti performative, pittura, scultura, cinema, etc.) e promuovere interventi di potenziamento dell'offerta dei beni del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di opere e servizi di Street Art.

Si propone, quindi, che la Regione sostenga i comuni al fine di generare su tutto il territorio regionale un grande impatto culturale, artistico, urbano, sociale e anche turistico.

L'articolo 1 descrive l'oggetto della proposta, sottolineando che la Regione, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale. In attuazione di questo principio, la presente proposta ha l'obiettivo di promuovere l'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.

L'articolo 2, che definisce principi e finalità, evidenzia che la Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine è prevista la collaborazione e il sostegno agli enti locali mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

L'articolo 3 contiene le definizioni degli interventi di "Street Art", delle espressioni artistiche e dei mestieri artistici di strada, mentre l'articolo 4 indica le azioni della Regione e le modalità di erogazione dei contributi agli enti locali.

L'articolo 5 prevede la disposizione da parte dei comuni di un elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art.

L'articolo 6 istituisce un premio per la migliore opera di Street Art e l'articolo 7 prevede la costituzione di un catalogo delle opere di Street Art.

L'articolo 8 indica le disposizioni di attuazione della legge attraverso l'approvazione da parte della Giunta del regolamento attuativo, l'articolo 9 la norma finanziaria e l'articolo 10 l'entrata in vigore.

### Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale quantificati in € 45.000,00 per l'annualità 2022 e in € 200.000,00 per le annualità successive, occorrenti per la concessione di contributi ai comuni e per l'istituzione del premio.

#### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**La tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene l'oggetto della legge	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto contiene i principi e le finalità della legge	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto contiene le definizioni utilizzate nella legge	//	//	//

4	Comporta spese in quanto contiene le azioni della Regione per l'attuazione della legge	I	A	180.000,00
5	Non comporta spese in quanto contiene la previsione dell'elenco degli spazi disponibili per le arti di strada	//	//	//
6	Comporta spese in quanto prevede l'istituzione di un premio per la migliore opera	I	A	20.000,00
7	Non comporta spese in quanto contiene l'istituzione del catalogo delle opere	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto contiene le disposizioni di attuazione	//	//	//
9	Reca la norma finanziaria	//	//	//
10	In ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.C., invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione	//	//	//

#### Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

In assenza di oneri, non è necessario esplicitare i criteri di quantificazione degli stessi.

#### Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

<b>Programma / capitolo</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Totale</b>
Missione 20 programma 03 titolo 1	45.000,00			45.000,00
Missione 5 programma 02 titolo 1		200.000,00	200.000,00	400.000,00

#### Art. 1

##### (Oggetto)

1. Costituisce oggetto della presente legge la promozione dell'esercizio delle arti di strada nel territorio della Calabria.
2. La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni e i talenti, e le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto regionale.

#### Art. 2

##### (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce, promuove e sostiene le arti di strada, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche. A tal fine collabora e sostiene gli enti locali mediante la

promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi pubblici, rendendo tutto il territorio regionale ospitale verso le stesse.

2. La Regione intende:

- a) sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- b) contribuire, mediante le arti di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- c) rendere i territori attrattivi, in quanto l'arte di strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- d) rafforzare la collaborazione con gli artisti di strada e le Federazioni e/o associazioni di categoria interessate creando momenti di incontro;
- e) valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della Calabria, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
- f) porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi artistici, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, e a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

### Art. 3

#### (Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di "Street Art" le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.
2. Sono altresì considerate arti di strada le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi pubblici, secondo le tipologie di cui ai commi 3 e 4.
3. Sono considerate espressioni artistiche di strada tutte le attività di cui al comma 2 che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte. A esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street-band.
4. Sono considerati mestieri artistici di strada le attività di cui al comma 2 finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo, frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o l'offerta di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano, sempre



a esclusivo titolo di esempio e senza carattere esaustivo, pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori.

5. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 2.

#### Art. 4

##### (Azioni della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione Calabria concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada.

2. Per quanto riguarda gli interventi di "Street Art" di cui all'articolo 3, comma 1, la Regione con cadenza annuale adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:

a) che siano espressione di percorsi partecipativi;

b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

#### Art. 5

##### (Elenco degli spazi disponibili per le arti di strada e gli interventi di Street Art)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare alle arti di strada e a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, e in una specifica sezione del portale web della Regione Calabria di cui all'articolo 7.

#### Art. 6

##### (Premio per la migliore opera di Street Art)

1. È istituito il premio regionale per la migliore opera di Street Art, attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio regionale della Calabria.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 8 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

#### Art. 7

##### (Catalogo delle opere di Street Art)

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali.

**Art. 8****(Disposizioni di attuazione)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 4;
- b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 5;
- c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio per la migliore opera di Street Art di cui all'articolo 6;
- d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 7;
- e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

**Art. 9****(Norma finanziaria)**

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2022, per un ammontare complessivo di euro 45.000,00 si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione annuale 2022, nell'ambito della missione 20 - programma 03 - titolo 1; e per gli anni 2023 – 2024 per un ammontare complessivo di euro 200.000,00 per annualità si provvede con le risorse stanziare nel bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, nell'ambito della missione 5 – programma 02- titolo 01.

2. La Giunta regionale verifica la possibilità di attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito della programmazione europea 2021-2027.

**Art. 10****(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

Il Consigliere regionale

F.to Ernesto Francesco Alecci

**Cost. 27/12/1947****Costituzione della Repubblica italiana.**

**La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.**

**9.** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (11).

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (12) (13).

---

(11) Vedi artt. 33 e 34.

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

(13) Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

**33.** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Beni e attività culturali

l.r. 3/2022

1

Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

**Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.**

(Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 04.02.2022 )

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), m), m bis), v), e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale persegue le proprie finalità statutarie con azioni ispirate ai principi della sussidiarietà sociale e istituzionale, all'integrazione delle politiche con le autonomie locali, riconoscendo e favorendo le formazioni sociali e il loro libero sviluppo;
2. L'obiettivo, ispirato al principio generale di cui all'articolo 3 dello Statuto di conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future, ha come protagonisti principali i giovani, i quali devono poter realizzare sé stessi con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo;
3. Il Consiglio regionale promuove iniziative mirate a sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale impoverito dall'emergenza da COVID-19, iniziative le quali siano, al contempo, di stimolo alla capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi siano protagonisti al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità;
4. Gli ambiti di intervento si differenziano in ragione degli interessi peculiari che i giovani dimostrano su tematiche attuali, consentendo loro di concentrare l'energia e la curiosità intellettuale secondo le proprie inclinazioni;
5. Il Consiglio regionale intende, altresì, promuovere e sostenere iniziative didattiche, formative e di orientamento delle istituzioni scolastiche della Toscana in merito al rafforzamento di percorsi per la realizzazione di forme di cittadinanza attiva in cui i giovani studenti siano protagonisti consapevoli;
6. La ristrettezza dei tempi tecnici, per l'espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1  
Oggetto*

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, sostiene la cultura dell'aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni, con interventi di sostegno alle comunità locali e con iniziative dirette.
2. Ai fini del comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2022, contributi fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio del singolo comune, per progetti finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

*Art. 2  
Ambiti di intervento dei progetti*

1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, individua i seguenti ambiti di intervento progettuale da parte dei comuni:
  - a) valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta "street art", intesa quale particolare forma di espressione dell'arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l'arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono;
  - b) promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età

- non superiore a trentacinque anni;
- c) promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell'identità territoriale della Toscana da realizzare all'interno di strutture di proprietà o di gestione comunale;
  - d) valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.

#### Art. 3

##### *Criteri per la concessione dei contributi*

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico.
2. I comuni possono presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad un progetto rientrante in uno degli ambiti di cui all'articolo 2.
3. I progetti presentati dai comuni sono valutati sulla base dei seguenti criteri, funzionali all'ambito di intervento prescelto:
  - a) adeguatezza e rilievo strategico del progetto;
  - b) sostenibilità finanziaria del progetto;
  - c) tempi di realizzazione del progetto;
  - d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
  - e) finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;
  - f) funzionalità e coerenza in tema di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e indisponibile del comune;
  - g) sostenibilità gestionale;
  - h) inclusione sociale dei soggetti con disabilità;
  - i) capacità innovativa e creativa del progetto;
  - j) livello di qualità e pertinenza del progetto in relazione all'ambito di intervento prescelto.

#### Art. 4

##### *Iniziative dirette del Consiglio regionale*

1. Per gli ambiti di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, con deliberazione, iniziative dirette e il relativo finanziamento.

#### Art. 5

##### *Erogazione del contributo e relazione*

1. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro il 2022.
2. Entro il 31 dicembre 2023, i comuni beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull'impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.

#### Art. 6

##### *Revoca*

1. La mancata realizzazione del progetto presentato dal comune comporta la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
2. La revoca è altresì disposta in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2.

#### Art. 7

##### *Promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva*

1. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica), sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche finalizzate all'acquisizione di conoscenze consapevoli sul funzionamento e sulle competenze dell'organo legislativo, per un ampliamento e arricchimento degli insegnamenti di educazione civica, nonché per consentire un collegamento sistematico tra la formazione in aula ed esperienze dirette nel mondo del lavoro.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative di cui al comma 1 e il relativo finanziamento.

#### Art. 8

##### *Norma finanziaria (1)*

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, per la sola annualità 2022, nel modo seguente:
  - a) per l'articolo 2, comma 1 :
    - 1) lettera a), sino all'importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
    - 2) lettera b), sino all'importo massimo di euro 450.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
    - 3) lettera c), sino all'importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";

Beni e attività culturali

l.r. 3/2022

3

- 
- 4) lettera d), sino all'importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- b) per l'articolo 4, sino all'importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
- c) per l'articolo 7, comma 2, sino all'importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

*Art. 9*  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

---

**Note**

1. Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

**L.R. 15 marzo 2021, n. 4 (1).****Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 marzo 2021, n. 53, speciale

**ATTO DI PROMULGAZIONE n. 4**

**VISTO** l'*art. 121* della Costituzione come modificato dalla *Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*;

**VISTI** gli artt. *34* e *44* del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. *44/3* del *23.2.2021*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---

**Art. 1 Principi e finalità.****In vigore dal 1 aprile 2021**

1. La Regione Abruzzo, riconoscendo quale principio statutario la promozione della cultura e dell'arte, promuove e sostiene la Street Art, quale forma d'arte in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.

2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

---

**Art. 2 Definizioni.****In vigore dal 29 maggio 2021**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani (3).

1-bis. Ove gli interventi riguardino beni culturali o paesaggistici, restano ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (2)*.

---

(2) Comma aggiunto dall'*art. 15, comma 1, L.R. 23 aprile 2021, n. 8*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1*, della medesima legge).

(3) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13*, a decorrere dal 29 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34, comma 1*, della medesima legge).

**Art. 3 Azioni della Regione Abruzzo.****In vigore dal 1 aprile 2021**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo concede, a decorrere dall'anno 2022, contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi nei limiti dello stanziamento disposto a Bilancio.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo promuove, d'intesa con le istituzioni scolastiche, percorsi formativi e di scoperta degli interventi di Street Art destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

---

**Art. 4 Catalogo delle opere di Street Art.****In vigore dal 1 aprile 2021**

1. La Regione, con la collaborazione dei comuni abruzzesi, procede alla ricognizione, al censimento e alla georeferenziazione degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale, al fine di diffonderne la conoscenza attraverso portali web regionali, pubblicazioni sul tema o mediante realizzazione di un'applicazione software dedicata a dispositivi di tipo mobile.

2. Attraverso il censimento di cui al comma 1, la Regione predispone e realizza itinerari turistici e culturali georeferenziati che permettano la valorizzazione in funzione turistica delle opere censite.

---

**Art. 5 Disposizioni di attuazione.****In vigore dal 1 aprile 2021**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la competente Commissione consiliare e l'Anci Abruzzo, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3;
- b) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 4;
- c) ogni altro aspetto relativo all'applicazione della presente legge.

---

**Art. 6 Disposizioni finanziarie.****In vigore dal 1 aprile 2021**

1. Per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati complessivamente in euro 10.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la promozione e valorizzazione della Street Art", istituito nello stato di



previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura", Titolo 1 "Spese correnti".

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 2 è assicurata attraverso il contestuale utilizzo, di pari importo di euro 10.000,00, per l'anno 2021, del fondo di cui all'*articolo 9, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2* (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023) allocato alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.

4. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 si fa fronte con le risorse dell'apposito stanziamento del bilancio regionale denominato "Spese per la promozione e valorizzazione della Street Art", di cui almeno il 10 per cento di quanto stanziato da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 4.

5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 44/3 del 23.2.2021, ha approvato la presente legge.

---

## Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art

**Numero della legge:** 22

**Data:** 23 dicembre 2020

**Numero BUR:** 155

**Data BUR:** 29/12/2020

### SOMMARIO

**Art. 1** (Finalità e oggetto)

**Art. 2** (Definizione)

**Art. 3** (Valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)

**Art. 4** (Elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art)

**Art. 5** (Catalogo delle opere. Premio regionale “Lazio Street Art”)

**Art. 6** (Regolamento regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art. Linee guida per i comuni)

**Art. 7** (Abrogazioni. Disposizione transitoria)

**Art. 8** (Disposizioni finanziarie)

**Art. 9** (Entrata in vigore)

### **Art. 1**

#### **(Finalità e oggetto)**

1. La Regione riconosce, promuove, valorizza e sostiene la Street art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni delle città, con particolare riferimento ad aree da recuperare nonché periferiche o extra-urbane.
2. Scopo ulteriore della presente legge è di far conoscere il Lazio contemporaneo a cielo aperto, in modo ancor più diffuso e completo.
3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extra urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere il proprio talento artistico.

### **Art. 2**

#### **(Definizione)**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street art le opere artistiche di arte pubblica realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extra urbani. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, ove gli interventi riguardano beni culturali e paesaggistici. **(I)**

### Art. 3

#### (Valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede ai comuni, ivi compresi per Roma Capitale i suoi municipi, nonché alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del codice civile, contributi finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street art che si distinguono anche per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta, in conformità ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), un apposito avviso riconoscendo priorità agli interventi che:

- a) siano espressione di percorsi partecipativi multidisciplinari;
- b) assicurino la qualità complessiva della proposta, in termini di coerenza e innovatività del progetto curatoriale, valore artistico e longevità conservativa delle opere, impatto sociale e culturale dell'operazione, capacità di recuperare all'uso collettivo spazi dismessi o di valorizzare luoghi di particolare importanza per le comunità locali;
- c) siano accessibili e fruibili al pubblico, al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell'aggregazione;
- d) abbiano una valenza formativa per i giovani che si avvicinano alla Street art.

### Art. 4

#### (Elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art)

1. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 6, i comuni redigono e trasmettono alla Regione nonché alla Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio territorialmente competente un elenco dei beni e degli spazi disponibili individuati nel rispettivo territorio, anche su proposta dei cittadini, da destinare a interventi di Street art. Tale elenco comprende anche i beni e gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito dell'avviso pubblicato dal comune. (2)
2. I comuni possono integrare l'elenco di cui al comma 1 con l'individuazione di muri liberi, intesi quali spazi urbani messi a disposizione sui quali è consentita la libera espressione artistica.
3. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente e reso pubblico nei portali web istituzionali dei comuni nonché in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti web regionali correlati.

### Art. 5

#### (Catalogo delle opere. Premio regionale "Lazio Street Art")

1. La Regione procede alla promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, degli interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, diffondendone la conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un catalogo delle opere realizzato mediante una piattaforma digitale condivisa e popolata di concerto con i comuni.
2. È istituito il premio regionale "Lazio Street Art" attribuito annualmente alle migliori opere o progetti artistici di Street art realizzati nel territorio regionale.

3. Nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono definite le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale "Lazio Street Art".

## Art. 6

### (Regolamento regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art. Linee guida per i comuni)

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali (CAL), il regolamento regionale sulla valorizzazione, promozione e diffusione della Street art nel quale sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3; (4)
- b) le modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale di cui all'articolo 4;
- c) le modalità di ricognizione, censimento e comunicazione per i fini e le attività di cui all'articolo 5, comma 1;
- d) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio regionale "Lazio Street Art" di cui all'articolo 5, comma 2;
- e) ogni altra disposizione attuativa della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere del CAL, con propria deliberazione, definisce, altresì, le linee guida per i comuni che adottano propri regolamenti di disciplina della Street art. (5)

## Art. 7

### (Abrogazioni. Disposizione transitoria)

1. I commi 66, 67 e 68 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi ai contributi per la promozione e il sostegno della Street art, sono abrogati.

2. Ai procedimenti relativi ai contributi concessi ai sensi dell'articolo 7, commi 66, 67 e 68 della l.r. 28/2019, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 7 della l.r. 28/2019.

## Art. 8

### (Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, in riferimento all'anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art" alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede, per l'anno 2021, mediante la riduzione, rispettivamente, per euro 100.000,00, dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 7, commi da 66 a 68, della l.r. 28/2019, di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1, e per euro 100.000,00, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1, e per l'anno 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. (3)

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, relativi alle attività da effettuarsi sui canali di comunicazione della Regione e al catalogo delle opere di Street Art da realizzarsi con piattaforma digitale, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 della missione 05, titoli 1 e 2 "Spese in conto capitale", di due apposite voci di spesa: (3)

a) "Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale – parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 30.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;

b) "Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale – parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 70.000,00, per l'anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

## Art. 9

### (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Vedi regolamento regionale 18 ottobre 2021, n. 18 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 19 ottobre 2021, n. 98

(5) Vedi deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2021, n. 673 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 26 ottobre 2021, n. 100

**Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.**

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2020, n. 23

**“Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

**Art. 1**

**Principi e finalità**

1. La Regione Puglia riconosce, promuove e sostiene la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

**Art. 2**

**Definizioni**

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.

**Art. 3**

**Azioni della Regione Puglia**

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia concede contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi riconoscendo priorità agli interventi:
  - a) che siano espressione di percorsi partecipativi;
  - b) che assicurino qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell'opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.

**Art. 4**

**Elenco degli spazi disponibili per interventi di Street Art**

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono un

elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio, da destinare a interventi di Street Art. Tale elenco comprende anche gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato dal Comune. L'elenco è trasmesso alla Regione entro i trenta giorni successivi.

2. L'elenco è aggiornato annualmente ed è reso pubblico attraverso i portali web istituzionali dei comuni, nonché in una specifica sezione del portale web della Regione Puglia di cui al successivo articolo 6.

#### **Art. 5**

##### **Premio "Best Street ArtWork"**

1. È istituito il premio regionale "Best Street ArtWork", attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio pugliese.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7 sono dettagliate le modalità di candidatura, selezione e assegnazione dei premi.

#### **Art. 6**

##### **Catalogo delle opere di Street Art**

1. La Regione procede alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffonderne la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nella carta dei beni culturali pugliesi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali).

#### **Art. 7**

##### **Disposizioni di attuazione**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta il regolamento attuativo che individua:

- a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3;
- b) modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell'elenco comunale degli spazi disponibili per interventi di Street Art di cui all'articolo 4;
- c) modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio "Best Street ArtWork" di cui all'articolo 5;
- d) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 6;
- e) ogni altro aspetto relativo all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

#### **Art. 8**

##### **Disposizioni finanziarie**

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 2020, per un ammontare complessivo di euro 100 mila, si provvede con le risorse stanziato nel bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 nell'ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, capitolo 501011.

2. La Giunta regionale è, altresì, impegnata ad attivare le procedure per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 07 LUG. 2020

**MICHELE EMILIANO**



**L.R. 16 maggio 2019, n. 17 (1).**  
**Legge per la cultura.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 21 maggio 2019, n. 51.

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge regionale:

---

TITOLO I  
Disposizioni generali e di programmazione  
Capo I  
Disposizioni generali

**Art. 1 Oggetto.**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La presente legge, nel rispetto dell'ordinamento europeo, in attuazione dell'*articolo 117, terzo comma, della Costituzione*, dell'*articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"* e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, di seguito definito Codice, disciplina gli interventi della Regione del Veneto in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali e di spettacolo.

---

**Art. 2 Principi.**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione del Veneto riconosce la cultura come diritto e risorsa fondamentale per la crescita umana, per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, per la promozione dei diritti umani, del dialogo tra le persone e della qualità della vita.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di cultura la Regione si attiene ai seguenti principi:

- a) libertà e pluralismo culturale;
  - b) partecipazione della comunità regionale alla elaborazione delle politiche culturali;
  - c) riconoscimento dell'iniziativa dei cittadini singoli e associati e della partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla vita artistica e culturale della regione;
  - d) riconoscimento del ruolo dei diversi livelli di governo territoriale;
  - e) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura, intesa come valutazione obiettiva dell'impatto economico degli investimenti;
  - f) riconoscimento della specificità del patrimonio culturale veneto e del territorio e valorizzazione dell'identità locale;
  - g) riconoscimento della particolare rilevanza dei beni culturali di interesse religioso nel contesto del patrimonio culturale regionale e della identità locale;
  - h) raccordo delle politiche culturali con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria, attività produttive e innovazione, anche al fine di promuovere la traduzione, la rielaborazione creativa e la trasferibilità dei valori culturali verso il sistema economico produttivo;
  - i) valorizzazione della creatività giovanile e promozione dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;
  - l) promozione della fruizione completa e autonoma dell'offerta culturale per le persone con disabilità, al fine di garantire i servizi a condizioni di parità tra tutti i cittadini;
  - m) promozione e coordinamento - anche attraverso azioni formative e informative - all'accesso ai programmi della Unione europea e ai fondi diretti e indiretti della Unione europea.
- 

### **Art. 3 Finalità (3).**

**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione del Veneto, avvalendosi degli strumenti indicati nella presente legge, persegue le seguenti finalità:

- a) la qualità dei servizi e delle produzioni culturali, anche attraverso il rispetto degli standard individuati e degli ambiti territoriali ottimali identificati;
- b) la valorizzazione, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Veneto, ivi incluso il paesaggio e il patrimonio diffuso, con particolare riguardo al patrimonio di eccellenza e a quello che connota il territorio veneto (2);
- c) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso, quale significativa testimonianza della storia, dell'evoluzione artistica e della identità e delle radici cristiane del territorio;
- d) la valorizzazione delle diverse culture espressione della storia, delle tradizioni e del patrimonio linguistico delle comunità locali del Veneto e delle comunità venete nel mondo (2);
- e) il riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo (2);
- f) lo sviluppo di una progettualità culturale, inserita in un progetto europeo, nazionale e interregionale (2);
- g) il sostegno alla ricerca, allo studio e alle progettualità nei diversi settori della cultura (2);
- h) l'aggregazione, anche temporanea, fra soggetti del mondo culturale;
- i) la costruzione dei sistemi regionali degli istituti e luoghi della cultura e dello spettacolo;
- l) l'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio;
- m) la qualificazione dei musei, degli archivi e delle biblioteche e lo sviluppo e la diffusione dei servizi offerti;
- n) la riqualificazione degli spazi culturali e di spettacolo e la loro razionale distribuzione;
- o) il sostegno nella gestione degli spazi culturali e di spettacolo;

- p) la promozione dello spettacolo dal vivo professionistico e dell'offerta culturale della Regione nelle sue diverse discipline, quali prosa, danza, arte circense, musica orchestrale, corale e bandistica;
- q) la valorizzazione del repertorio teatrale e linguistico del teatro amatoriale;
- r) la promozione del cinema, dell'audiovisivo e della cultura cinematografica, lo sviluppo e la razionale distribuzione delle strutture adibite allo spettacolo cinematografico;
- s) il sostegno delle attività economiche e dell'occupazione giovanile nel settore culturale e lo sviluppo dell'impresa culturale e creativa anche attraverso le nuove tecnologie;
- t) l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori culturali;
- u) il ruolo del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva nell'ambito culturale;
- v) il ruolo dei luoghi della cultura materiale e immateriale, quali centri di produzione culturale e di sviluppo di nuovi linguaggi creativi;
- z) l'educazione alla lettura e la promozione della lettura per le sue fondamentali valenze nella crescita della persona e nello sviluppo delle relazioni umane;
- aa) la promozione del partenariato pubblico-privato.

---

(2) Vedi, al riguardo, l'art. 1, comma 1, L.R. 30 giugno 2021, n. 20.

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927, la Delib.G.R. 2 agosto 2022, n. 965 e la Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 347.

#### **Art. 4 Ambiti dell'intervento regionale (4).** **In vigore dal 5 giugno 2019**

1. Gli ambiti dell'intervento regionale, corrispondenti alle finalità di cui all'*articolo 3*, sono:

a) i beni culturali come definiti dal Codice e il patrimonio culturale costituito da beni materiali e immateriali, testimonianza della storia delle comunità, del territorio e dell'ambiente, come identificati nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, per la scienza e la cultura (di seguito UNESCO), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167;

b) i servizi culturali, intesi come attività rispondenti a bisogni della comunità e caratterizzati da continuità temporale, forniti da musei, archivi, biblioteche e da altri istituti e luoghi della cultura, nonché da strutture espositive e di consultazione;

c) le azioni e le iniziative culturali realizzate dalla Regione, da enti, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio e ricerca, e da associazioni senza fine di lucro che operano nei settori della cultura e da loro aggregazioni a livello regionale;

d) le attività di studio e ricerca e diffusione del patrimonio, le tradizioni e le eccellenze storiche e artistiche del Veneto;

e) le attività teatrali, musicali, coreutiche, cinematografiche, editoriali e audiovisive;

f) le attività che favoriscono la formazione, l'educazione e la partecipazione del pubblico.

---

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 926, la Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927, la Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 304, la Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 305, la Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 307 e la Delib.G.R. 26 aprile 2023, n. 495.

**Art. 5 Ambiti d'intervento degli enti locali.  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. Le province e la Città Metropolitana di Venezia, secondo le normative regionali vigenti, esercitano:
    - a) il coordinamento territoriale dei servizi culturali;
    - b) la promozione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza locale.
  2. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione, favorisce l'esercizio aggregato di funzioni e servizi tra le province e la Città metropolitana di Venezia.
  3. I comuni, singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:
    - a) all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia gestionale e concorrendo al funzionamento dei servizi, delle attività culturali e alla gestione dei beni di proprietà provinciale;
    - b) allo sviluppo e alla diffusione dei servizi e delle attività culturali e di spettacolo di interesse locale, anche incentivando e valorizzando la costituzione di reti territoriali.
- 

**Art. 6 Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati.  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. Le funzioni regionali in materia di cultura sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
  2. La Giunta regionale elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con i soggetti di cui al comma 1, per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e i loro sistemi.
  3. Con riguardo ai beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e alla promozione delle attività culturali a essi connesse, la Giunta regionale può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
-

## Capo II Programmazione

### **Art. 7 Programma triennale della cultura. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. Il Programma triennale della cultura è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di beni culturali e patrimonio culturale, in materia di sistema regionale degli istituti della cultura e in materia di attività culturali e di spettacolo. Il Programma triennale è ispirato ai principi di cui all'*articolo 2*, attua le finalità di cui all'*articolo 3* e costituisce il quadro di riferimento per le istituzioni e per gli operatori culturali in Veneto.

2. Il Programma triennale definisce:

- a) il quadro conoscitivo;
- b) i criteri informativi, le linee di indirizzo strategiche e le priorità di intervento;
- c) gli obiettivi e le modalità di realizzazione degli interventi;
- d) i criteri per individuare le iniziative di interesse e rilevanza regionale e i requisiti dei soggetti da coinvolgere;
- e) le modalità di finanziamento degli interventi;
- f) le modalità di verifica sul funzionamento e sugli esiti degli interventi;
- g) le modalità di raccordo delle politiche culturali, in particolare con le politiche in materia di istruzione, formazione, turismo, ambiente, territorio, industria e attività produttive.

3. La proposta di Programma triennale, adottata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale della cultura di cui all'*articolo 10* e tenendo conto dei dati di monitoraggio forniti dal Sistema informativo regionale della cultura di cui all'*articolo 12*, è approvata con provvedimento del Consiglio regionale entro l'anno antecedente al triennio di riferimento e mantiene efficacia sino all'approvazione del successivo.

4. Le modifiche al Programma triennale che intervengano nel corso della sua vigenza e non incidano sui suoi criteri informativi, sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, decorsi i quali si prescinde dal parere.

5. Il Programma triennale è attuato dai Piani annuali di cui all'*articolo 8*.

---

### **Art. 8 Piani annuali. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. In attuazione del Programma triennale della cultura di cui all'*articolo 7* la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, uno o più piani annuali distinti per settore (5).

2. I piani annuali individuano:

- a) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale la cui attuazione è attribuita a soggetti

pubblici e privati su presentazione di specifici progetti;

b) gli ambiti di intervento di interesse e rilevanza regionale promossi direttamente dalla Regione, anche in collaborazione o mediante accordi con enti locali, soggetti pubblici e privati;

c) i criteri, le modalità, gli strumenti di attuazione e la ripartizione delle risorse per ambiti di intervento;

d) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzo dei finanziamenti, sullo stato di realizzazione degli interventi e sul loro impatto nel territorio;

e) le modalità di comunicazione degli interventi.

3. L'attuazione dei piani annuali avviene mediante uno o più provvedimenti attuativi.

4. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione dei piani annuali, invia alla competente commissione consiliare una relazione sulla realizzazione degli interventi previsti nei piani annuali.

---

(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il punto 2, *Delib.G.R. 14 giugno 2022, n. 719* e il punto 2, *Delib.G.R. 7 marzo 2023, n. 235*.

### **Art. 9 Modalità di intervento (6).**

**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all'*articolo 2*, in attuazione alle finalità della presente legge, opera attraverso le seguenti modalità:

a) bandi ed altre procedure di evidenza pubblica per la concessione di contributi, finanziamenti o altri vantaggi economici;

b) accordi o intese con lo Stato, gli enti locali o con altri soggetti pubblici e privati;

c) partecipazione ad organismi del settore, la cui azione possa costituire un contributo strutturale strategico all'attuazione della presente legge;

d) collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative che concorrano allo sviluppo del sistema nel suo complesso;

e) partecipazione a programmi e progetti interregionali, macroregionali, nazionali, comunitari e internazionali;

f) altre forme di sostegno e agevolazioni finanziarie.

---

(6) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 926*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 304*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 307* e la *Delib.G.R. 26 aprile 2023, n. 495*.

### **Art. 10 Consulta regionale della cultura.**

**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. È istituita la Consulta regionale della cultura, di seguito denominata Consulta, con funzioni consultive e propositive rispetto al Programma triennale di cui all'*articolo 7*; la Giunta regionale può avvalersi della

Consulta anche per altri argomenti ritenuti di interesse in materia di cultura.

2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di cultura o da un suo delegato e include tra i suoi componenti esperti e rappresentanti nei settori dei beni, dei servizi, delle attività culturali e di spettacolo e delle principali associazioni di categoria, i rappresentanti degli enti locali con specifiche deleghe alla cultura e due consiglieri regionali indicati dalla commissione consiliare competente per materia, di cui uno espressione della minoranza consiliare.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento composizione e modalità di funzionamento della Consulta, prevedendo articolazioni interne alla stessa per settori di intervento: beni e servizi culturali e attività culturali e spettacolo.

---

#### **Art. 11 Conferenze regionali di settore. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale ha facoltà di organizzare conferenze regionali tematiche per ciascun ambito di intervento di cui all'*articolo 4*, con la partecipazione dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale nonché di esperti nelle materie a livello regionale, nazionale ed europeo.

2. Le conferenze di cui al comma 1 sono occasione di riflessione e analisi sulle politiche regionali di settore e possono offrire contributi utili all'azione della Consulta di cui all'*articolo 10*.

---

#### **Art. 12 Sistema informativo regionale della cultura. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Sistema informativo integrato della cultura nel Veneto, di seguito denominato Sistema informativo, finalizzato a diffondere, valorizzare e comunicare la conoscenza dei dati relativi ai beni, ai servizi e alla produzione culturale in tutte le loro forme e contesti.

2. Il Sistema informativo si compone di banche dati informative interoperabili, di catalogazione e di descrizione, gestionali, economiche e di servizio.

3. Il Sistema informativo raccoglie, organizza, elabora, conserva e pubblica i dati di cui al comma 1 e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale per la programmazione regionale e per la verifica degli

esiti della stessa.

4. Il Sistema informativo garantisce la qualità, il pubblico accesso, la trasparenza e il controllo dei dati e ne favorisce, nel rispetto della normativa vigente, l'apertura, l'accessibilità e il riutilizzo a vantaggio della collettività.

5. L'accesso pubblico per la fruizione integrata in rete del Sistema informativo ha luogo attraverso il Portale della cultura, strumento principale per diffondere la conoscenza, promuovere la cultura e le produzioni creative e incentivare forme di turismo culturale.

6. La Giunta regionale definisce le modalità di realizzazione e di gestione del Sistema informativo ed invia entro il 31 dicembre di ogni anno alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione del sistema e sulla gestione dello stesso.

---

### **Art. 13 Imprese culturali creative. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e civile delle imprese culturali e creative.

2. Sono considerate, ai fini della presente legge, imprese culturali e creative quelle imprese che producono e/o distribuiscono beni e servizi nell'ambito delle arti dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio culturale, dell'audiovisivo, dei nuovi media, della musica e dell'editoria.

3. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:

- a) la nascita e lo sviluppo di imprese operanti nel settore culturale;
  - b) il sostegno all'imprenditoria giovanile nel settore culturale;
  - c) l'internazionalizzazione e l'innovazione del prodotto culturale, la promozione delle produzioni e la distribuzione delle produzioni sul territorio regionale e la partecipazione dei soggetti operanti nel settore a programmi cofinanziati dall'Unione europea;
  - d) la collaborazione tra il sistema dell'istruzione e formazione e il sistema produttivo, finalizzata allo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e delle competenze professionali degli operatori.
- 

### **Art. 14 Partecipazione regionale alle Istituzioni di rilevante interesse. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione può con legge costituire o partecipare a fondazioni e associazioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II del Codice Civile, senza scopo di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge.



2. Per il ruolo di rilevante interesse nella valorizzazione e diffusione della tradizione artistica regionale in ambito nazionale e internazionale, è confermato il riconoscimento, già operato da leggi e disposizioni di legge regionali, di enti e di altri organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore delle attività culturali e dello spettacolo.

---

**Art. 15 Promozione delle professionalità culturali (7).**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione promuove professionalità e competenze applicate alla valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio culturale e alla produzione culturale, assicurando continuità, copertura territoriale e gradazione dei livelli di approfondimento.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove:

- a) le professionalità dei servizi culturali, delle arti performative e dell'industria;
- b) le professionalità degli addetti alla cura, gestione e comunicazione del patrimonio culturale, compreso quello di produzione contemporanea;
- c) la collaborazione, anche mediante specifici accordi, con università, enti di ricerca, organismi di formazione e associazioni professionali presenti in Regione.

3. La Giunta regionale sostiene la continuità delle professioni culturali legate a materiali, tecniche e prodotti della tradizione, come rilevante eredità culturale da sviluppare anche nelle possibili applicazioni contemporanee.

---

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927*.

TITOLO II  
Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali  
Capo I  
Beni e servizi culturali

**Art. 16 Funzioni e modalità di intervento (8).**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la valorizzazione, la conoscenza, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali e del patrimonio culturale presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

- a) sostegno finanziario a progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, nonché a interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale;
- b) sostegno finanziario alle attività di musei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e

parchi archeologici;

c) iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità agli istituti e luoghi della cultura di ogni persona, a partire dai soggetti disabili e da quelli appartenenti alle fasce disagiate;

d) iniziative di studio, di ricerca, di educazione al patrimonio culturale, di aggiornamento professionale degli operatori culturali.

2. Con riguardo agli interventi relativi al patrimonio immobiliare con destinazione culturale, il sostegno finanziario di cui al comma 1, lettera a), è subordinato all'impegno del beneficiario a consentire la fruizione pubblica dell'immobile oggetto dell'intervento, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla Giunta regionale col provvedimento con cui determina i criteri per la concessione dei contributi.

3. La Giunta regionale promuove iniziative di formazione per gli utenti dei servizi culturali, anche in accordo con gli istituti culturali e i sistemi territoriali.

---

(8) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927*.

### **Art. 17 Interventi a favore della specificità del patrimonio culturale veneto (9). In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale sostiene le attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e immobili che esprimono la specificità culturale del patrimonio regionale storico, artistico, demoetnoantropologico, architettonico, archeologico e paleontologico.

2. In particolare la Giunta regionale sostiene:

a) le attività di conservazione e valorizzazione del complesso delle Ville venete, anche avvalendosi dell'Istituto regionale per le Ville venete di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville venete "IRVV";

b) le attività di conservazione e valorizzazione delle città murate, del patrimonio fortificato e del patrimonio materiale e immateriale della grande guerra;

c) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse archeologico e paleontologico del Veneto, sostenendo attività e campagne di ricerca e scavo e promuovendo iniziative di divulgazione e informazione scientifica;

d) le attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, della storia editoriale e dei loro contesti nel Veneto;

e) le attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio e dei luoghi riconducibili a personalità della cultura veneta.

---

(9) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 luglio 2022, n. 820*, la *Delib.G.R. 2 agosto 2022, n. 965*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 306*, la *Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 347*, la *Delib.G.R. 7 aprile 2023, n. 416* e la *Delib.G.R. 18 aprile 2023, n. 460*.

**Art. 18 Patrimonio culturale immateriale (10).  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente nel territorio o presso comunità di cittadini veneti residenti all'estero.

2. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono, in coerenza con la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, ratificata con *legge 27 settembre 2007, n. 167* "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)", le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

3. La Giunta regionale promuove la costituzione di registri del patrimonio immateriale.

---

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 2 agosto 2022, n. 967* e la *Delib.G.R. 18 aprile 2023, n. 461*.

**Art. 19 Patrimonio UNESCO (11).  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti d'eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List) e i beni immateriali protetti dall'UNESCO, presenti nel suo territorio.

2. A tal fine, la Giunta regionale definisce:

- a) interventi di sostegno alla conservazione e alla promozione;
- b) interventi di sostegno delle attività incluse nei Piani di gestione dei siti UNESCO.

---

(11) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 7 aprile 2023, n. 415*.

**Art. 20 Catalogazione dei beni culturali.  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale favorisce e sostiene le attività di catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali.

---

**Art. 21 Patrimonio librario e culturale.**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale:

a) può esercitare funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato, sulla base di specifici accordi o intese con il competente Ministero e previo parere della Conferenza Stato - Regioni, così come indicato all'articolo 5, comma 3 del Codice;

b) si attiva per il coordinamento con le sovrintendenze regionali avanzando proposte per migliorare la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio librario e culturale.

2. La Giunta regionale può attivare ulteriori forme di coordinamento con il Ministero in materia di tutela e di cooperazione con gli enti pubblici territoriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 del Codice.

---

**Art. 22 Sistema regionale degli istituti della cultura (12).**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli archivi e dalle biblioteche, così come definiti all'articolo 101 del Codice, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 23*.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Promuove l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.

3. La Giunta regionale, attraverso il Sistema di cui al comma 1, favorisce la partecipazione di musei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali e sostiene lo sviluppo del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale.

4. La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina il loro sviluppo, anche favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e tipologica, e ne sostiene le attività.

5. La Giunta regionale, definisce il profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione del Sistema di cui al presente articolo.

---

(12) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 344* e la *Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 345*.

### **Art. 23 Riconoscimento regionale (13).** **In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, sentita la competente commissione consiliare, definisce i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche, di proprietà pubblica e privata, anche quando siano compresenti le diverse tipologie.

2. I requisiti di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

- a) la continuità del servizio pubblico;
- b) la progettualità gestionale e finanziaria;
- c) l'accesso e fruizione al patrimonio culturale;
- d) la presenza di personale qualificato;
- e) la cura e gestione del patrimonio;
- f) la gratuità dei principali servizi all'utenza per archivi e biblioteche;
- g) l'adeguatezza delle strutture e degli strumenti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce gli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali, di cui all'*articolo 22 comma 4*, in aggiunta ai requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il riconoscimento regionale, di cui al comma 1, costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini della loro inclusione nel Sistema di cui all'*articolo 22* e per l'accesso ai finanziamenti regionali.

---

(13) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 928*.

### **Art. 24 Azioni per lo sviluppo del sistema degli istituti della cultura (14).** **In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione favorisce la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo dei servizi culturali erogati dal Sistema degli istituti di cui all'*articolo 22*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le modalità di attuazione degli interventi volti a:

- a) incentivare la cooperazione quale modalità di lavoro allo scopo di elevare la qualità dei servizi offerti ed effettuare economie gestionali, in conformità a una programmazione coerente e organica, nell'ambito degli indirizzi regionali in materia;
- b) assicurare l'equilibrio nei servizi culturali offerti fra i diversi ambiti territoriali, costituendo reti e

attivando circuiti di organizzazione e distribuzione di attività e servizi culturali, garantendo pari opportunità nell'accesso e fruizione del patrimonio culturale;

c) incentivare lo sviluppo di servizi culturali conformi agli standard e agli ambiti territoriali ottimali di esercizio;

d) sostenere prioritariamente l'integrazione tra i servizi erogati da istituti di differente natura, per favorire la gestione associata dei servizi;

e) favorire l'apertura al pubblico degli istituti;

f) sostenere le funzioni educative degli istituti, l'innovazione dei linguaggi e delle tecnologie, con particolare riferimento alla promozione della lettura;

g) promuovere il riconoscimento degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del Codice.

3. La Giunta regionale assicura il mantenimento e lo sviluppo delle reti documentarie e di servizi di cui è titolare.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche anche in base ai dati raccolti dal Sistema informativo regionale di cui all'*articolo 12* e in accordo con quelli nazionali.

---

(14) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 928*, la *Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 344* e la *Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 345*.

#### **Art. 25 Promozione del volontariato culturale.**

##### **In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione riconosce il valore del volontariato quale espressione di cittadinanza attiva e fattore di crescita culturale delle persone e delle comunità, e ne promuove l'azione.

2. La Giunta regionale incentiva gli accordi con i soggetti interessati per favorire la diffusione e la corretta regolamentazione e disciplina degli apporti volontari in materia di cultura.

#### **Art. 26 Interventi regionali per l'arte contemporanea (15).**

##### **In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione favorisce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della riqualificazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.

2. La Giunta regionale promuove e sostiene le manifestazioni artistiche, le diverse espressioni della creatività e del design, lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni con le esperienze della produzione contemporanea a livello nazionale e internazionale.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sentita la competente commissione consiliare, definisce modalità e criteri per la collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati interessati a:

- a) sostenere le manifestazioni e le produzioni degli artisti, con particolare attenzione ai giovani;
- b) promuovere la conoscenza della cultura artistica contemporanea nelle sue diverse espressioni, anche attraverso attività di sostegno allo sviluppo e scambio di buone pratiche tra operatori.

---

(15) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 306*, la *Delib.G.R. 18 aprile 2023, n. 460* e la *Delib.G.R. 9 maggio 2023, n. 563*.

### **Art. 27 Beni paesaggistici ed ecomusei. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 131, comma 5, del Codice, promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici. A tal fine la Giunta regionale:

- a) concorre alla promozione e alla diffusione della cultura del paesaggio come previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, recepita dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";
- b) favorisce interventi di recupero e ricostruzione di ambiti paesaggistici con particolare attenzione a quelli legati alla civiltà veneta;
- c) promuove la conoscenza del paesaggio attraverso il sostegno ad attività di studio, di ricerca e di diffusione dei relativi dati;
- d) promuove la formazione del personale degli enti locali nelle tematiche relative alla cultura del paesaggio.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, promuove e disciplina gli ecomusei e la loro istituzione sul territorio, come organizzazioni culturali connotate da identità geografiche, da peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale e immateriale espressi dalle comunità locali (16).

---

(16) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 29 aprile 2022, n. 499*.

## Capo II Patrimonio culturale di proprietà regionale

### **Art. 28 Beni culturali di proprietà regionale. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale conserva i beni culturali di sua proprietà, ne promuove la catalogazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.

2. La Giunta regionale cura le proprie collezioni e può incrementarle attraverso ulteriori acquisizioni.

---

**Art. 29 Archivio regionale della produzione editoriale.  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale garantisce la raccolta, conservazione e fruizione dei documenti ricevuti per deposito legale e costituenti l'Archivio regionale della produzione editoriale, in applicazione della legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico".

2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli Istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale della produzione editoriale quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

---

**Art. 30 Mediateca regionale.  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Mediateca regionale, già istituita e disciplinata ai sensi della legge regionale 6 giugno 1983, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, opera al fine di conservare, promuovere e diffondere la conoscenza del Veneto mediante la salvaguardia, la diffusione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e fotografico riguardante la storia, il patrimonio artistico e culturale, nonché l'evoluzione del territorio del Veneto, anche attraverso la digitalizzazione della memoria.

2. La Giunta regionale promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di una rete regionale di mediateche per la gestione di attività che favoriscano l'accesso, l'incremento, la diffusione e la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio.

3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione ed il funzionamento della Mediateca regionale, nonché le modalità per l'utilizzo e la consultazione dei materiali in dotazione alla stessa.

---



## Attività culturali e spettacolo

**Art. 31 Funzioni e modalità di intervento (17).  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale:

- a) sostiene le attività culturali, di ricerca, di studio e di spettacolo, intraprese da enti territoriali locali e da altri soggetti pubblici e privati;
- b) agevola la crescita e la differenziazione dell'offerta e dei consumi culturali;
- c) promuove e sostiene l'attività delle istituzioni culturali venete e le iniziative da loro attuate per la promozione della cultura, della ricerca e dello spettacolo;
- d) promuove la creazione di reti e di sistemi integrati per la cultura e per lo spettacolo;
- e) promuove il raccordo delle politiche culturali con quelle relative a istruzione, formazione, turismo, ambiente e territorio, sviluppo economico e sociale;
- f) coordina iniziative e manifestazioni di promozione della cultura e della civiltà veneta all'estero, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura;
- g) promuove iniziative volte a favorire la mobilità degli artisti veneti a livello nazionale e internazionale;
- h) promuove la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali nel settore delle attività culturali e dello spettacolo;
- i) promuove iniziative che incoraggino forme giuridiche di aggregazione fra soggetti partecipati dalla Regione stessa, operanti per lo spettacolo, nell'ambito della produzione di eventi teatrali, lirici, musicali e della danza.

---

(17) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927*, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 306* e la *Delib.G.R. 18 aprile 2023, n. 460*.

**Art. 32 Attività culturali ed editoriali (18).  
In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di attività culturali:

- a) promuovendo lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle strutture culturali attive in Veneto;
- b) favorendo la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private;
- c) valorizzando l'attività editoriale, attraverso iniziative proprie o in accordo con case editrici, enti ed istituzioni culturali finalizzate all'acquisizione o alla coedizione di pubblicazioni;
- d) sostenendo, anche attraverso la partecipazione a fiere, seminari e congressi, le iniziative finalizzate alla promozione della lettura, inclusi i premi letterari regionali, favorendone la strutturazione in una logica di rete;
- e) promuovendo, anche attraverso il sostegno finanziario, iniziative editoriali volte a favorire lo studio e la conoscenza della cultura e della civiltà di Venezia e del Veneto.

---

(18) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927*, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 929*, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 308*, la *Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 346* e la *Delib.G.R. 29 marzo 2023, n. 350*.

**Art. 33 Celebrazioni (19).**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione individua nel Programma triennale di cui all'*articolo 7* e nei piani annuali di cui all'*articolo 8* le commemorazioni di eventi e personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a:
  - a) costituire e determinare la composizione di apposite commissioni tecnico scientifiche per la valutazione delle proposte celebrative;
  - b) costituire appositi comitati regionali per le celebrazioni.

---

(19) Vedi, anche, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425* e la *Delib.G.R. 9 maggio 2023, n. 564*.

**Art. 34 Sistema regionale dello spettacolo (20).**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. Il Sistema regionale dello spettacolo è costituito da soggetti, pubblici o privati, che esercitano le funzioni di produzione, distribuzione, organizzazione, promozione e formazione del pubblico.
2. Il Sistema regionale dello spettacolo è finalizzato a promuovere la qualità artistica, garantire il pluralismo, lo sviluppo equilibrato dell'offerta e della domanda di spettacolo, nonché la sostenibilità economica del sistema stesso.

---

(20) Vedi, anche, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425*.

**Art. 35 Azioni per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo (21).**  
**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo:
  - a) definisce le linee di sviluppo strategico del sistema regionale dello spettacolo dal vivo nei modi e nelle forme definiti dagli atti di cui agli *articoli 7 e 8*;
  - b) sostiene la valorizzazione e il ripristino di sale cinematografiche e teatrali e di spazi culturali multidisciplinari del patrimonio pubblico e privato;
  - c) promuove le iniziative di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo, valorizzando tutte le

espressioni artistiche, ivi comprese le iniziative volte alla creazione di presidi produttivi territoriali;

d) diversifica l'offerta e valorizza la programmazione promossa dai giovani e dai nuovi autori, con particolare attenzione ai nuovi linguaggi creativi;

e) promuove la formazione dello spettatore;

f) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico;

g) promuove la conoscenza della tradizione musicale e teatrale veneta e le attività di conservazione del loro patrimonio storico;

h) promuove e sostiene forme di coordinamento, cooperazione e integrazione, e fusione tra i soggetti dello spettacolo dal vivo;

i) promuove l'organizzazione di spettacoli nel settore della danza, del teatro e della musica a carattere di confronto tra le diverse espressioni artistiche italiane e straniere;

l) promuove le relazioni nazionali e internazionali dei soggetti produttori delle attività di spettacolo del Veneto;

m) promuove progetti di presidi produttivi territoriali di residenza e di rete.

---

(21) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927*, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 304*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 306* e la *Delib.G.R. 18 aprile 2023, n. 460*.

### **Art. 36 Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico (22).**

**In vigore dal 5 giugno 2019**

1. La Regione riconosce nel sistema regionale del cinema e dell'audiovisivo uno strumento di promozione e di crescita culturale che concorre allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

2. La Giunta regionale, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della cultura cinematografica promuove e sostiene:

a) rassegne, festival, circuiti e altri eventi, finalizzati ad accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico;

b) la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva;

c) la formazione del pubblico;

d) la diffusione di opere cinematografiche e audiovisive di particolare interesse culturale nonché di interesse regionale.

3. La Giunta regionale sostiene l'esercizio cinematografico con l'obiettivo di qualificare e diversificare l'offerta, con particolare attenzione alle sale d'essai, ai centri storici e alle aree svantaggiate.

---

(22) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 926*, la *Delib.G.R. 26 luglio 2022, n. 927*, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425*, la *Delib.G.R. 21 marzo 2023, n. 307* e la *Delib.G.R. 26 aprile 2023, n. 495*.

### **Art. 37 Produzione cinematografica e audiovisiva (23).**

**In vigore dal 5 giugno 2019**

## 1. La Giunta regionale:

a) favorisce lo sviluppo delle imprese che operano nel territorio, nei settori del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico veneto;

b) valorizza le risorse professionali settoriali, promuovendo attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento;

c) sostiene iniziative dirette ad attrarre in Veneto produzioni cinematografiche e audiovisive facendo conoscere le opportunità e i servizi offerti nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale sostiene le attività della Veneto Film commission istituita e operante ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", quale soggetto di riferimento della Regione per le attività del settore.

3. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere e a contribuire alla realizzazione di progetti nei settori del cinema e dell'audiovisivo, in collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

---

(23) Vedi, anche, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425*.

## **Art. 38 Osservatorio dello spettacolo dal vivo (25). In vigore dal 5 giugno 2019**

1. È istituito con sede presso la Giunta regionale l'Osservatorio dello spettacolo dal vivo che, ai fini dello sviluppo e evoluzione del settore, analizza l'offerta di spettacolo nel territorio in tutte le sue forme.

### 2. L'Osservatorio:

a) stabilisce il protocollo dei dati con gli altri osservatori regionali dello spettacolo al fine di possedere dati analitici omogenei e comparabili con le altre realtà;

b) fornisce ed elabora dati anche su richiesta della amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;

c) coordina ricerche di mercato legate ad una più ampia diffusione delle attività dello spettacolo;

d) elabora studi e ricerche anche in collaborazione con le Università del Veneto di nuovi sistemi di diffusione culturale;

e) realizza ricerche atte all'individuazione del fabbisogno di nuove figure professionali per lo spettacolo, verificandone gli sviluppi occupazionali.

3. L'Osservatorio raccoglie tutti i dati necessari all'analisi del settore e pubblica annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività di spettacolo del territorio.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio (24).

5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo all'istituzione dell'Osservatorio, invia alla competente commissione consiliare una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui ai commi 2 e 3.

---

(24) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 17 marzo 2020, n. 336*.

(25) Vedi, anche, il punto 7, *Delib.G.R. 11 novembre 2022, n. 1425*.

### TITOLO III Disposizioni transitorie e finali

#### **Art. 39 Norme attuative e transitorie. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, trasmette la proposta del primo Programma triennale di cui all'articolo 7 al Consiglio regionale per la sua approvazione.

2. Nelle more della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'*articolo 7* e dei provvedimenti di cui agli *articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2* continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali di riferimento.

3. Ai rapporti giuridici in essere, ai procedimenti amministrativi e di spesa assunti e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali come vigenti alla data in cui i procedimenti amministrativi hanno avuto inizio, i rapporti giuridici si sono costituiti e gli impegni di spesa sono stati assunti.

---

#### **Art. 40 Norme di abrogazione. In vigore dal 5 giugno 2019**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 18 dicembre 1984, n. 63 "Contributi a enti locali per l'acquisto e l'adattamento di beni immobili da destinare a musei etnografici e delle culture locali";

b) legge regionale 15 gennaio 1985, n. 9 "Promozione di iniziative editoriali riguardanti la storia, la cultura e la civiltà di Venezia e del Veneto";

c) legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta" e legge regionale 5 marzo 1987, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 39 "Collana di studi e ricerche sulla cultura popolare veneta" ";

d) legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 "Istituzione del Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto";

e) legge regionale 18 aprile 1995, n. 26 "Istituzione del sistema regionale veneto dei musei etnografici";

f) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 "Partecipazione della Regione del Veneto al "Premio Guggenheim-impresa e cultura"";

g) legge regionale 9 agosto 1999, n. 31 "Costituzione dell'Istituto Triveneto di Alta Cultura Europea (ITACE)";

h) legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la

conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari";

i) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 39 "Centro di produzione Veneto";

l) legge regionale 27 marzo 2009, n. 10 "Partecipazione della Regione del Veneto alle celebrazioni dell'anno galileiano nel Veneto";

m) legge regionale 4 febbraio 2011, n. 3 "Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia" e l'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2011, n. 15 "Nuove disposizioni per l'adeguamento al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi".

2. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del primo Programma triennale di cui all'*articolo 7* e dei provvedimenti di cui agli *articoli 22, comma 5, 23 commi 1 e 3, 24 comma 4, 26 comma 3, 27 comma 2, 33 comma 2*, sono abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionale:

a) legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale";

b) legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali";

c) legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche";

d) legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico";

e) legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 "Norme per la promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico";

f) legge regionale 18 aprile 1995, n. 27 "Interventi regionali per la promozione della cultura europeista";

g) legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 "Tutela del patrimonio storico e culturale delle società di mutuo soccorso della Regione Veneto";

h) legge regionale 16 dicembre 1997, n. 43 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della grande guerra";

i) legge regionale 7 aprile 2000, n. 12 "Interventi per il restauro delle superfici esterne affrescate, dipinte e decorate";

l) legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 "Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta";

m) legge regionale 23 ottobre 2003, n. 24 "Interventi regionali a favore delle fondazioni la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona per la promozione della lirica nel territorio del Veneto";

n) legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 "Interventi regionali per le celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale";

o) legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca";

p) legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile";

q) legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";

r) legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 "Interventi per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali";

s) legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei";

t) articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)";

u) articoli 16 e 20 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)";

v) articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004";

z) articolo 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008".

---

**Art. 41 Fondo di rotazione per l'accesso al credito agevolato delle imprese culturali e dello spettacolo.****In vigore dal 5 giugno 2019**

1. È istituito un apposito fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito agevolato a favore delle imprese culturali e dello spettacolo di cui alla presente legge, al fine di promuoverne il consolidamento e lo sviluppo.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo.
3. La prima operatività del fondo decorre dalla annualità di messa a regime delle iniziative attuative del primo programma triennale della cultura di cui all'*articolo 7*; alla definizione del suo ammontare si provvede per il relativo esercizio e per gli esercizi successivi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi regionali di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni, con la relativa legge regionale di bilancio.

---

**Art. 42 Norma finanziaria.****In vigore dal 5 giugno 2019**

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 960.150,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte:

a) quanto ad euro 150,00 con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, la cui dotazione viene incrementata di pari importo mediante riduzione delle risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", afferenti alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale";

b) quanto ad euro 960.000,00 con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, afferenti alle leggi regionali abrogate dall'articolo 40, comma 2, lettere a), b), c), q), t).

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse riferite al POR FESR 2014-2020 allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle

rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

---